

Tribunale di Bari  
Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 10 /2021

Piano del consumatore

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento RG 10/2021 avente a oggetto la proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 12-bis della L. n. 3/2012, presentata da ABBINANTE FRANCESCO e GIANNELLI ANNA rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Roberta D'Attolico

ricorrente

nei confronti di

massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20.10.2021 Abbinante Francesco e Giannelli Anna – premesso di non essere soggetti alle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942, di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, d'essersi trovati in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dalla messa in liquidazione della ██████████, società di cui erano soci entrambi i coniugi e che, trovandosi in difficoltà finanziarie a causa del mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti per le prestazioni fornite era costretta a cessare l'unica attività svolta – proponevano, ex art. 7, 1° comma, L. n. 3/2012, avvalendosi del Gestore della crisi avv. Gianfranco Todaro nominato dall'OCCS – Ordine Avvocati Bari in data 03.03.2020, un piano del consumatore che, a fronte di una debitoria complessiva di € 304.109,11, prevede:

- 1) il pagamento integrale dei debiti prededucibili pari a € 20.353,42;
- 2) il pagamento integrale del debito ipotecario pari a € 68.755,38 e dei debiti privilegiati pari a € 28.370,86;
- 3) il pagamento del 20% dei debiti chirografari che ammontano a € 186.632,45;



4) l'adempimento mediante la corresponsione del ricavato dalla vendita dei locali commerciali siti in Cassano delle Murge (BA) in via Indipendenza n. 60, il cui valore è stato stimato prudenzialmente in € 135.320,00 con Relazione Tecnica Estimativa a firma dell'esperto nominato dal G.Es. Ing. Marco Pezzulla, oltre al versamento € 20.353,42 di n. 50 rate mensili di importo di € 400,00 e n. 1 rata pari a € 353,42, per un totale generale da destinare alla massa dei creditori pari a € 155.673,42.

I debitori hanno proposto di definire esclusivamente la propria esposizione debitoria personale, contratta per scopi estranei all'esercizio d'impresa, risultando qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 3/2012.

In data 21.12.2021, veniva depositata la prova della comunicazione della proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, nonché delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, come richiesta con decreto del 9.12.2021.

Con decreto del 15.02.2021 veniva fissata l'udienza del 17.05.2022 per la comparizione del debitore, del gestore della crisi e delle parti interessate.

Con atto del 02.05.2022 il creditore AMCO S.p.A., in qualità di cessionaria pro-soluto ed in blocco di un portafoglio di contratti e crediti della Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni in amministrazione straordinaria e per essa quale mandataria la Cerved Credit Management S.p.A., faceva pervenire al Gestore della crisi le proprie osservazioni in merito a: A) la carenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di cui alla L. 3/2012; B) l'errata determinazione del credito vantato dalla AMCO S.p.A.; C) l'errata determinazione del credito della AMCO S.p.A. assistito da privilegio ipotecario; D) ulteriori crediti e spese della AMCO S.p.A. non maturati al momento della predisposizione della nota di precisazione del credito; E) correttezza e fattibilità del piano liquidatorio prospettato.

Con atto del 16.05.2022 il Gestore della crisi depositava le proprie osservazioni ai rilievi effettuati dal creditore AMCO S.p.A..

All'udienza del 17.05.2022 veniva concesso termine al Gestore della crisi fino al 30.06.2022 per il deposito delle richieste integrazioni al piano.

Con atto del 29.06.2022 il Gestore della crisi depositava le richieste integrazioni al piano.

Con atto del 29.09.2022 il creditore AMCO S.p.A. si costituiva nella procedura, riportandosi alle osservazioni effettuate con atto del 02.05.2022.

All'udienza del 04.10.2022, rilevata la sopravvenienza di un ulteriore debito nei confronti di AMCO S.p.A. in virtù di sentenza della Corte di Appello dei Bari n. 144/2022 pubblicata il 30.09.2022, era concesso rinvio per le necessarie modifiche e integrazioni al piano.

Con atto del 16.12.2022 il Gestore della crisi depositava nuovo piano modificato e integrato; con atto del 05.12.2022 il Gestore della crisi depositava la prova di avvenuta comunicazione ai debitori del piano modificato e integrato. Il creditore AMCO S.p.A. e i



debitori concordavano sulla circostanza per cui la procedura esecutiva del Tribunale di Bari RG n. 666/2018 sarebbe stata estinta all'esito della corretta esecuzione del piano proposto ovvero al puntuale pagamento di tutte le somme che i debitori si impegnavano a corrispondere per le varie ragioni di credito, secondo le modalità previste nel piano; con la conseguenza che l'immobile costituente il lotto 2 della richiamata procedura immobiliare sarebbe rimasto nella piena proprietà dei debitori istanti.

All'udienza del 06.12.2022 la procedura veniva riservata.

Si rileva anzitutto l'ammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 7 L. 3/2012.

Sull'inammissibilità del piano per aver compiuto i debitori atti in frode ai creditori, risulta opportuno distinguere i presupposti che consentono l'esercizio dell'azione revocatoria da quelli che consentono il ricorso a una procedura di composizione della crisi del consumatore. Ciò detto, l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale da parte di Giannelli e Abbinante con atto del 08.09.2009 è senz'altro revocabile, come difatti è stato revocato con le sentenze nn. 2587/2017 e 2445/2018 (quest'ultima confermata con sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 144/2022 pubblicata il 30.09.2022) che hanno dichiarato l'inefficacia del predetto fondo patrimoniale rispettivamente nei confronti dei creditori Guber S.p.A. e della Banca Popolare di Bari. Tuttavia, la frode rilevante per l'accesso alla procedura non coincide con la frode presupposto della revocatoria, in quanto quest'ultima opera sul piano oggettivo, come oggettiva deminutio della garanzia patrimoniale (tanto è vero che per la revocatoria ordinaria non occorre mai indagare l'eventuale dolo specifico, id est l'intentio nocendi), mentre la frode del sovraindebitato deve avere un quid pluris, deve essere cioè caratterizzata dall'animus nocendi, perché possa impedire l'accesso alle procedure de quibus (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, IlCaso.it 2019, 21735). Si è quindi in presenza un atto revocabile in via ordinaria, ma non necessariamente caratterizzato dall'intentio nocendi ai creditori.

Assume quindi importanza dirimente la preordinazione dell'atto dispositivo a frodare le ragioni dei creditori, circostanza che è da escludere quando sia stato dichiarato nel ricorso dal debitore, consentendo, da un lato, l'apprezzamento dell'atto ai fini della composizione della crisi e, dall'altro, la possibilità di agire in revocatoria successivamente all'omologa del piano del consumatore.

Si consideri inoltre che, anche qualora si interpreti l'atto dispositivo come preordinato unicamente a frodare i creditori, a norma dell'art. 7 c. 2 lett. d-quater) L. 3/2012, è inammissibile l'accordo di composizione della crisi, e non il piano del consumatore, proposto da chi abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Alla luce delle considerazioni svolte, non può considerarsi l'atto di costituzione del fondo patrimoniale dell'08.09.2009 da Abbinante e Giannelli come atto in frode tale da rendere inammissibile la domanda di composizione della crisi del consumatore.



Sugli ulteriori rilievi sollevati dal creditore AMCO S.p.A., sino state apportate le opportune modifiche ed integrazioni, che consentono la congrua soddisfazione del creditore costituito il quale ha sostanzialmente aderito alle successive modifiche ritenendole soddisfattive (cfr. verbale udienza del 6.12.2022) in particolare, con riferimento alla sospensione della procedura esecutiva RGE n. 666/2018 a garanzia della piena e corretta esecuzione del piano.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare il piano.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore depositato il 20.10.2021 e come integrato con atti del 29.06.2022 e del 16.12.2022 da ABBINANTE FRANCESCO e GIANNELLI ANNA;

dispone l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove confluire l'importo derivante dalla vendita dei locali commerciali siti in Cassano delle Murge (BA) in via Indipendenza n. 60 nonché gli importi delle rate mensili come in precedenza indicati e versati dagli istanti a favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

conferma la sospensione della procedura esecutiva RGE n. 666/2018 già disposta con Decreto del 15.02.2022, a garanzia della corretta esecuzione del piano;

Dispone, a cura del Gestore della crisi, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Si comunichi a cura della Cancelleria al proponente e all'avv. Gianfranco Todaro nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 17.01.2023

Il Giudice

Dott.ssa Assunta Napoliello

